



COMUNE di ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Municipio, 16 - 87054 Rogliano CS – protocollo.rogliano@asmepec.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 15/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA INCENDI BOSCHIVI - MANUTENZIONE AREE INCOLTE

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art.15 L. n.225/1992)

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 della seduta del 22 aprile 2026 con la quale è stato approvato il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e dell’art. 3 della L.R. n.51/2017 (Norme di attuazione della Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Rilevato che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, il rischio incendi aumenta notevolmente;

Considerato che una parte rilevante degli incendi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall’accensione impropria di fuochi;

Considerato, altresì, che la crescita di arbusti, rovi e sterpaglia in aree trascurate o completamente abbandonate, oltre ad aumentare considerevolmente il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque superficiali, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

Valutata la necessità di mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all’interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione, ed evitare situazioni di allagamenti;

Dato atto che il territorio comunale, nelle scorse stagioni estive, è stato interessato da molteplici incendi boschivi e campestri;

Ritenuto, nella imminenza della stagione estiva, di dover adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi, a tutela dell’incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

Richiamato l’art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, coordinato con le disposizioni della Legge n. 120 del 29/07/2010 “Disposizioni in Materia di Sicurezza Stradale”, che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di “....mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie ...”;

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visti gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Vista la Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 come integrato dal D. Lgs n.91/2014 art. 14 c. 8, lett. b;

Visto il Decreto Legislativo n. 120 del 08/09/2021 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile” convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che, agli artt. 16 e 18, prevedono norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi danneggiati dal fuoco;

Viste le disposizioni dell’O.P.C.M. 3606/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

Visto il D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale del 12/10/2012 n. 45 (BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012) contenente le disposizioni sulla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;

Vista la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell’Azienda Calabria Verde;

Visto il T.U. in materia di foreste e filiere forestali approvato con D.M. del 16.03.2018;

Visti gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

Visti gli artt. 845 e 896 del Codice Civile;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale;

Visto l’art. 12 della L. n. 265/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142/1990”;

Visto l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali o in prossimità degli stessi, predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma bensì conferiti, in conformità alle vigenti disposizioni normative, presso impianti appositamente autorizzati.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada per l’esecuzione della ripulitura che dovesse interessare la sede stradale.

2) Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria).

3) Durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre 2026, su tutte le aree boscate del territorio comunale, è fatto divieto tassativo di:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

4) Si invitano gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, ecc.) a coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

5) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive e pascoli naturali, di poter praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mieti-trebbiatura, una "fascia protettiva" per tutta l'estensione, direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10,00 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.

Ovvero, la formazione intorno ad ogni manufatto (cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione) di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale larga almeno 10,00 metri.

Si fa obbligo di mantenere costantemente "pulita" la zona di rispetto fino al 30 settembre 2026.

6) Ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire tempestivamente l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafulmine, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Sanzioni: Ove non costituiscano reato, le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno sanzionate:

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione da € 173,00 a € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e s.m.i.;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
- 3) in caso di violazione accertata, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune provvederà alla pulitura del luogo tramite ditta appositamente incaricata e addebiterà le spese al violatore;
- 4) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e il 30 settembre 2026 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i.

A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

I Comandi Regione Carabinieri Forestale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, dovranno vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le

leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa alla/a:

- Prefettura di Cosenza,
- Regione Calabria - Dipartimento Presidenza,
- Regione Calabria - U.O.A. Protezione Civile,
- Provincia di Cosenza,
- Azienda Sanitaria Territoriale di Cosenza,
- Anas, Ferrovie dello Stato,
- Ferrovie della Calabria S.r.l.,
- Comando Polizia Provinciale di Cosenza,
- Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria,
- Comando Stazione Carabinieri di Rogliano,
- Comune di Rogliano - Ufficio Tecnico / Settore 2 Lavori Pubblici, Polizia Locale Settore 1 Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/06/2026

Il Sindaco

Giovanni Altomare